N. 17313/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Decima sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17313/2017 r.g. promossa da:

[redacted] (C.F./P.I. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] (C.F./P.I.), rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

PARTE CONVENUTA

e contro

[redacted] (C.F./P.I.),

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: lesione personale

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per la parte attrice:

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via istruttoria, rimettere la causa sul ruolo e
- disporre la rinnovazione della consulenza medica d'ufficio con la nomina di un **col-legio medico con competenze di tipo neurologico, ortopedico e medico legale** in quanto il ricorso per accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 bis* cpc è stato promosso solo nei confronti della soc. [redacted] Ass.ni e del sig. [redacted] senza la presenza degli altri convenuti, ai quali non può essere opposta la CTU medica.
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente dei conducenti della vettura Opel Corsa, tg. [redacted] e della vettura Volkswagen Passat Sw tg. [redacted] nella causazione del sinistro de quo;
Condannare per l'effetto i convenuti in solido tra loro, ovvero alternativamente tra loro o in proporzione alla responsabilità del sinistro che sarà loro attribuita all'esito del presente giudizio, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. [redacted] che si quantificano nel loro ammontare in un importo, detratta la somma trattenuta a titolo di acconto, di Euro 2.427,61 per il danno materiale nonché di Euro 241.759,00 (così come specificato in narrativa) oltre il danno estetico e esi-stenziale o in quella maggiore o minore somma – sia in relazione alle singole voci che al totale complessivo –che verrà ritenuta secondo giustizia del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condannare comunque i convenuti, sempre in solido al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. [redacted] che si dichiara antistatario."

per il convenuto [redacted]

"*Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:*
in via preliminare: *Dichiarare improcedibile la domanda per mancato tentativo di esperimento di negoziazione assistita;*
in via principale nel merito: *respingere la domanda attorea di accertamento e dichiarazione di responsabilità nella causazione del sinistro e della relativa richiesta di risarcimento poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ut supra esposte nonché respingere la richiesta di condanna da parte della* [redacted]
nel merito, in via subordinata: *previo accertamento e dichiarazione del relativo obbligo di garanzia e manleva, condannare la società* [redacted] *in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Milano* [redacted] *quale società mandataria della* [redacted] *DE S.r.L. compagnia assicurativa per la r.c. in forza di polizza n. 010712297 sottoscritta dalla sig.ra* [redacted] *per garantire e tenere indenne di tutto quanto l'assicurata* [redacted] *dovesse pagare al sig.* [redacted] *ovvero alla* [redacted] *S.p.A. nel denegato caso in cui sia accertato e dichiarato che il "sinistro" per cui si procede è stato cagionato in tutto od in parte per "inadempimento colpevole" o comunque per "fatto colpevole" imputabile alla sig.ra* [redacted] *(pur nell'ipotesi in cui si accerti il suo concorso con l'attore, con la corrispondente relativa misura) e che da tale "inadempimento" o "fatto" ne sono derivati a carico dell'attore danni risarcibili, a qualunque titolo e di qualunque natura e categoria;*
in via ulteriormente subordinata: *rideterminare nel minimo la somma richiesta a titolo di risarcimento da parte dell'attore* [redacted]
in via istruttoria: *con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e/o modificare la domanda, depositare ulteriori documenti e formulare richieste istruttorie nei concedendi termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.", con vittoria di spese, competenze ed onorari, con rivalsa I.v.a. e C.p.A., nonché spese generali come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.."*

per [redacted] A R.L.:

"*Piaccia all'ill.mo Tribunale adito:*
NEL MERITO:
dato atto che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. [redacted]

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

rigettare le domande proposte nei confronti di [redacted] in quanto infondate in fatto ed in diritto.

IN SUBORDINE, NEL MERITO:

nel denegato caso in cui codesto illustrissimo Tribunale ravvisasse una qualche responsabilità concorsuale del sig. [redacted] nella determinazione del sinistro per cui è causa;

accertare e liquidare il danno effettivamente subito dal sig. [redacted] a seguito di tale sinistro secondo la quantificazione risultante dalla relazione peritale del CTU Dott. [redacted] nella procedura per ATP svoltasi avanti al Tribunale di Milano - R.G. 23566/2016 e, per l'effetto, condannare la deducente a versare al sig. [redacted] quanto risultasse eventualmente ancora dovuto, detratto l'importo già corrisposto da [redacted] e comunque entro i limiti della quota di responsabilità attribuita al conducente straniero;

condannare la [redacted] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. [redacted] a tenere indenne e manlevare [redacted] di quanto la deducente dovesse versare in favore del sig. [redacted] in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Occorrendo, ammettere i seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che in data 13.6.2015, alle ore 12,15 circa, il sig. [redacted] alla guida del veicolo Opel Corsa tg. [redacted] percorreva la SP 24/A proveniente da Sant'Angelo Romano, quando, giunto all'intersezione con la SP 23/A, intraprendeva manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla corsia della predetta SP23/A riservata ai mezzi con direzione da Palombara Sabina a Santa Lucia senza osservare la segnaletica orizzontale (segnale di STOP e linea di mezzeria discontinua) ivi esistente";

2. "Vero che, più in particolare, il sig. [redacted] nell'effettuare la manovra di immissione con svolta a sinistra di cui al punto che precede, ometteva di arrestare la propria marcia all'intersezione tra le due strade e osservava una traiettoria di marcia obliquante a sinistra, percorrendo alcuni metri della predetta SP 23/A nella semicarreggiata avente senso di marcia opposto al proprio (ossia direzione da Santa Lucia a Palombara Sabina)";

3. "Vero che, per l'effetto, il sig. [redacted] andava ad impattare contro la Volkswagen Passat tg. [redacted] che, procedendo regolarmente lungo la predetta SP A/23 in direzione di Palombara Sabina, si vedeva improvvisamente tagliare la strada dalla OPEL, senza poter porre in essere alcuna manovra utile per evitare l'urto";

4. "Vero che l'urto si verificava all'interno della corsia di marcia di percorrenza della Volkswagen Passat";

5. "Vero che al sig. [redacted] non è mai pervenuta notifica del verbale del 4.7.2015, di contestazione della violazione dell'art. 145, comma 10, c.d.s.";

si indicano a testi, anche ad eventuale prova contraria:

il sig. [redacted] residente a Palombara Sabina, Via [redacted]

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

Assistente Capo [redacted] *e Assistente Capo* [redacted] *entrambi presso Polizia di Stato, Distaccamento Polizia Stradale di Tivoli".*

per [redacted] **S.P.A.:**
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare
In via principale
accertare e dichiarare il concorso di colpa tra il sig. [redacted] ed il sig. [redacted] nella causazione dell'incidente di cui è causa, in misura pari al 70% in capo al primo ed al 30% in capo al secondo, o in quella diversa minore misura per il sig. [redacted] che emergerà nel presente giudizio, e per l'effetto
rigettare integralmente ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti del sig. [redacted] e della [redacted] poiché la somma versata *ante causam* pari ad euro 63.460,00 è satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria avversaria, tenuto conto del grado di responsabilità imputabile al sig. [redacted] pari al 70%.

*

In via riconvenzionale
In via di rivalsa nei confronti del sig. [redacted]
condannare il sig. [redacted] — C.F. [redacted] residente in Mentana, via [redacted] — a pagare alla Compagnia la somma di euro 63.400,00, più interessi, oltre a quanto la medesima Compagnia sarà eventualmente tenuta a versare all'esito del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.4 del Contratto di assicurazioni sottoscritto dalle parti, atteso che al momento del sinistro il veicolo targato [redacted] non era in regola con le norme relative alla revisione e, di conseguenza, non operava la garanzia per la responsabilità civile."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale [redacted] s.p.a., [redacted] e [redacted] -, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente di [redacted] e [redacted] la condanna dei convenuti, in solido tra loro ovvero alternativamente tra loro o in proporzione alla relativa responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore in conseguenza del sinistro occorso in data 13.6.2015.

L'attore, in particolare, ha dedotto:

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

- che il 13.6.2015, alle ore 12.10 circa, si trovava alla guida del proprio motociclo BMW S 1000RR, tg. [redacted] e percorreva la SP 23/a Palombarese, proveniente da Palombara in direzione Roma, quando, giunto in prossimità del km 27+600 all'intersezione con la SP 24/a, è stato coinvolto in un incidente,
- che, in particolare, la vettura Opel Corsa, tg. [redacted] condotta dal proprietario [redacted] proveniente dalla SP 24/a, giunta all'intersezione con la SP23/a, ha omesso di concedere la precedenza alla Volkswagen Passat tg. [redacted] di proprietà di [redacted] e condotta da [redacted] che percorreva la via Palombarese in direzione di Palombara,
- che la Opel, quindi, è andata ad urtare violentemente la Volkswagen Passat, e questa, a seguito dell'impatto, ha subìto il distacco della ruota e dell'ammortizzatore anteriore sinistro, che hanno colpito l'arto superiore sinistro di [redacted] provocando l'amputazione del V dito della sua mano sinistra,
- che sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Tivoli, che ha redatto verbale di incidente stradale, ha accertato che il sinistro si è verificato per l'errata manovra posta in essere da entrambi i conducenti e ha rispettivamente contestato:
  - a [redacted] di non aver usato "*la massima prudenza al fine di evitare incidenti e nella circostanza s'immetteva senza cedere la precedenza ad altro veicolo proveniente da destra*",
  - a [redacted] di non aver usato "*la massima prudenza nell'approssimarsi alla suddetta intersezione mantenendo una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada, sulla quale è presente la segnaletica stradale verticale di pericolo intersezione stradale e di attraversamento pedonale*",
- a seguito della collisione, di aver subìto lesioni personali e riportato danni alla moto,
- di essere stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico A. Gemelli di Roma ove gli sono state diagnosticate: "*Amputazione subtotale F1 V dito mano sinistra. Contusioni escoriate multiple. Contusione braccio sinistro e ginocchio sinistro*",
- che successivamente gli è stato anche diagnosticato un "*disturbo post traumatico da stress cronico grave*" e all'esito di un esame elettromiografico, eseguito il 3.2.2016 presso l'Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma, è stata riscontrata una "*bassa ampiezza del CMAP del nervo ulnare sinistro come da sofferenza assonale*",

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

- che gli deve essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante da incapacità temporanea assoluta, derivante dal trauma, per giorni 60 e parziale al 50% per giorni 30, oltre a postumi permanenti, tenuto anche conto del parere specialistico neuropsichiatrico, nella misura del 45%,
- che inoltre gli devono essere riconosciuti: il cd. danno da perdita di *chance* in quanto "*svolge attività lavorativa di maresciallo dell'Aeronautica Militare e non può più compiere missioni operative all'estero con perdita delle relative indennità economiche*"; il danno esistenziale, in quanto il danno subito gli ha "*determinato un disagio e malessere al vivere quotidiano concretizzatosi nella difficoltà di rapportarsi alla normale quotidianità, rallentandone le aspettative professionali*", una somma a titolo di cd. danno estetico per aver "*subito l'amputazione del V dito della mano sinistra, esito cicatriziale in corrispondenza del braccio sinistro*", nonché i danni materiali al proprio motociclo ed il relativo fermo tecnico,
- che, *ante causam*, ha promosso procedimento di istruzione preventiva per la valutazione medico-legale dei danni non patrimoniali subìti,
- che la convenuta [redacted] sulla base di un presunto concorso di colpa di parte attrice nella misura del 70%, gli ha corrisposto *ante causam* la somma di euro 61.204,50, pari a quanto riconosciuto dal ctu a titolo di inabilità temporanea e postumi permanenti, oltre alla somma di euro 2.250,00 per i danni materiali;
- che tali somme sono state da lui trattenute a titolo di acconto,
- che la responsabilità del sinistro è da ascrivere in maniera esclusiva e/o concorrente ai conducenti della vettura Opel Corsa, tg. [redacted] e della vettura Volkswagen Passat Sw, tg. [redacted] che dovranno quindi essere condannati, in solido tra loro ovvero alternativamente in proporzione alla responsabilità del sinistro, al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio [redacted] s.p.a., chiedendo l'accertamento del concorso di colpa tra [redacted] e [redacted] nella misura di rispettivi 70% e 30% e chiedendo, di conseguenza, il rigetto delle domande attoree, tenuto conto delle somme già corrisposte all'attore, *ante causam*, nella misura di euro 63.460,00 (di cui euro 54.248,60 a titolo di danno non patrimoniale, euro 6.955,90 per spese mediche e euro 2.250,00 per danno materiale al motociclo); in via riconvenzionale, ha proposto nei confronti di [redacted] domanda di rivalsa per tutte le somme pagate o che sarà tenuta a pagare a [redacted] in

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29eded4

applicazione della clausola n. 2.4 (cfr. p. 5 del doc. n. 4), secondo cui "*la garanzia non copre inoltre se il veicolo assicurato non può circolare con le norme relative alla revisione*", atteso che gli agenti intervenuti in loco hanno elevato al sig. [redacted] la contravvenzione di cui all'art. 80, co. 14, codice della strada proprio per omessa revisione.

Parte convenuta [redacted] in particolare, ha dedotto:

- che, dagli elementi presenti nel verbale della Polizia Stradale, la colpa dell'evento non può essere attribuita in via esclusiva in capo a [redacted] ma risulta una corresponsabilità di [redacted] nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa,
- che, infatti, ad entrambi la Polizia ha elevato delle contestazioni; in particolare a [redacted] ha contestato la violazione degli artt. 126, co. 11 c.d.s. (patente scaduta), 80 co. 14 c.d.s. (omessa revisione) e 145 co. 10, c.d.s. (omessa precedenza), mentre a [redacted] la violazione degli artt. 79 co. 4 c.d.s. (veicolo non in stato di efficienza) e 145 co. 10 c.d.s. (velocità non adeguata in prossimità di incroci),
- che, in merito alla richiesta di integrazione-rinnovazione della c.t.u. da parte dell'attore, le valutazioni fornite dal c.t.u. medico-legale in sede di istruzione tecnica preventiva sono state condivise ed accettate da entrambi i consulenti delle parti, sì che non vi sono ragioni per disporre nuova c.t.u. medico-legale,
- che il risarcimento del danno nella misura del 70% effettuato da [redacted] era stato calcolato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano del 2014 (al tempo aggiornate) che operavano una liquidazione congiunta ed unitaria del danno non patrimoniale,
- che quanto constatato dal c.t.u. in ordine all'incidenza del deficit funzionale alla mano sinistra con riferimento alla possibilità di eseguire servizi armati e missioni all'estero, non è di per sé sufficiente al riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita di *chance*,
- di aver corrisposto ad [redacted] il 70% della somma richiesta per i danni materiali subìti dal motociclo, senza il riconoscimento dell'IVA, tenuto conto che il motociclo non è stato riparato.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata si è costituito in giudizio anche [redacted] scarl, rilevando, in via pregiudiziale, il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 126, comma 3, d. lgs. 209/2005, nonché l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione a [redacted] presso [redacted] ai fini dell'azione di responsabilità aquiliana contro la medesima esercitata. Nel merito,

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

[redacted] ha rilevato l'esclusiva responsabilità di [redacted] nella determinazione del sinistro per cui è causa e ha contestato la quantificazione dei danni riportati da [redacted] a seguito dello stesso.

Parte convenuta [redacted] in particolare, ha osservato:

- che l'attore, non ha prodotto l'elaborato redatto in sede di istruzione preventiva dal c.t.u. Dott. [redacted] e, nonostante in quella sede le conclusioni del c.t.u. fossero state condivise anche dai consulenti di parte (quindi anche dal consulente di [redacted] ne ha disatteso completamente gli esiti ed ha articolato la propria domanda risarcitoria sulla base delle perizie medico legali di parte redatte prima di tale procedimento, chiedendo così il risarcimento di maggiori danni rispetto a quelli riscontrati dal c.t.u.,
- di condividere la relazione tecnica del dott. [redacted]
- che le plurime voci di danno non patrimoniale pretese dall'attore sono infondate perché, da un lato, prive di un minimo supporto probatorio, così come l'importo esposto per il danno materiale al motociclo, e, dall'altro lato, i costi esposti per le perizie di parte sono eccessivi e sproporzionati.

Alla prima udienza del 20.6.2017 il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto [redacted] attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti e ha assegnato all'attore ulteriore termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di [redacted] e di [redacted] non essendo stato rispettato il termine a comparire. Inoltre, vista la domanda riconvenzionale proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] ha assegnato termine alla convenuta [redacted] per la notifica a quest'ultimo della comparsa di costituzione contenente domanda nuova e ha disposto l'acquisizione del fascicolo di istruzione tecnica preventiva.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata si è, quindi, costituita in giudizio [redacted] rilevando, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita nei suoi confronti, essendo stato inviato l'invito esclusivamente presso [redacted] Nel merito, ha rilevato l'esclusiva responsabilità di [redacted] nella determinazione del sinistro per cui è causa e ha contestato la quantificazione dei danni riportati da [redacted] a seguito dello stesso.

All'udienza dell'8 maggio 2018, a fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da [redacted] ha concesso termine all'attore per notificare a quest'ultima invito alla negoziazione assistita.

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

All'esito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice ha ammesso c.t.u. cinematica al fine di accertare, sulla base delle risultanze oggettive risultanti dal rapporto di incidente stradale e dai rilievi effettuati, la dinamica del sinistro e la velocità dei veicoli coinvolti.

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.12.2020, che – in ragione della normativa in vigore in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19 – si è tenuta nelle forme della cd. trattazione scritta; con verbale depositato in pari data il Giudice, dato atto della precisazione delle conclusioni tramite il deposito in telematico di note scritte da parte delle parti, così come sopra riportate, e all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.

*

La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta solo nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Parte attrice formula domanda risarcitoria ex art. 144 cod. ass. nei confronti di [redacted] s.p.a. e, ai sensi dell'art. 126 cod. ass. nei confronti di [redacted] nonché azione ordinaria ex art. 2054, terzo comma, c.c., pacificamente cumulabile con la prima (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. 11 giugno 2008 n. 15462) nei confronti dei due proprietari dei rispettivi veicoli [redacted] e [redacted] nei confronti di quest'ultima ovviamente anche ex art. 144 comma terzo c.p.c. e 126, comma 2, lett. c) codice assicurazioni private.

Tanto premesso preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata parte convenuta [redacted] di improcedibilità della domanda per mancato preliminare di esperimento del tentativo di negoziazione assistita in ragione dell'invalidità della notifica dell'invito al procuratore costituito anziché alla parte personalmente; sul punto vale la pena di osservare che, essendo la finalità dell'atto quella di avviare un procedimento di negoziazione assistita, la notificazione dell'atto presso il difensore deve ritenersi del tutto adeguata al raggiungimento dello scopo; ciò deve ritenersi a maggior ragione ove la notifica avvenga in corso di causa, atteso che la comunicazione dell'invito per negoziazione assistita va inviata al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c., e specialmente ove, come in specie, la parte abbia eletto domicilio presso il difensore (cfr. procura allegata alla comparsa di risposta depositata nell'interesse di [redacted]

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

Sempre in via preliminare, si rileva che l'attore ha notificato l'atto di citazione a [redacted] inizialmente presso [redacted] ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. b, d.lgs. 209/2005 pur avendo svolto azione di accertamento di responsabilità anche nei suoi confronti; solo successivamente, a seguito della concessione da parte del Giudice di nuovo termine per la sua rinnovazione della notifica per consentire il rispetto dei termini a comparire, l'attore ha notificato l'atto a [redacted] ex art. 142 c.p.c.

Ciò premesso, le domande avanzate da parte attrice nei confronti della convenuta [redacted] devono essere dichiarate ammissibili per i motivi di seguito indicati.

Come anticipato, quanto alla qualificazione delle domande formulate, deve rilevarsi che l'attore agisce con azione diretta ex art. 126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di [redacted] convenendo in giudizio ex art. 126, comma II, d.lgs. 209/2005 in combinato disposto con l'art. 144, III comma, d.lgs. 209/2005 anche il responsabile del danno, [redacted] proprietario del veicolo, domiciliato ex lege presso U.C.I., ai soli fini della corretta instaurazione del litisconsorzio necessario, formulando domanda di condanna nei confronti di tutti i soggetti convenuti.

La Suprema Corte, in proposito, ha avuto modo di chiarire che tale domiciliazione ex lege, essendo ipotesi eccezionale, si applica solo nel caso dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell[redacted] e non anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ. 259/1999). Ciò comporta che nell'ambito dell'azione diretta, proposta ai sensi dell'art. 126 d.lgs. 209/2005 nei confronti dell[redacted] all'assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio. Diversamente, qualora si proponga azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge (ovvero ai sensi dell'art. 142 c.p.c.), non essendo più operante il domicilio *ex lege* di cui all'art. 126 cod. ass. (cfr. *ex multis* Cass. n. 7932/2012).

Nel caso in cui le venga proposta nel medesimo giudizio l'azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e quella diretta contro [redacted], come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. civ. 23716/2016; Ib. 4669/2016; Ib. 7932/2012; Ib. 3547/2009; Ib. 10564/2007; Cass. civ. 259/1999), vertendosi in ipotesi non di cause inscindibili (non sussistendo già all'origine un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale) o dipendenti (in quanto la decisione

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

dell'una non funge da necessario presupposto logico per la decisione dell'altra), ma semplicemente di cause connesse, quanto meno con riferimento al giudizio di primo grado, ne consegue che, allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore [redacted] che l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, nei confronti di quest'ultimo si versa nell'ipotesi di cui all'art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (ovvero la domanda ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario di cui all'art. 126 cod. ass. e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.). In questo caso, dalla stretta applicazione dei principi di cui sopra, consegue che, se la notificazione dell'atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, è effettuata solo presso il domiciliatario *ex lege* e non anche nelle forme ordinarie ex art. 142 c.p.c. relativamente alla domanda di responsabilità aquiliana la notifica va qualificata come inesistente; è pacifica l'interpretazione della giurisprudenza secondo cui la notificazione di un atto effettuata al domiciliatario nominato tale per la notifica di altri atti è inesistente, in quanto eseguita in un luogo e ad una persona non avente più alcun riferimento con il destinatario (cfr. ex multis Cass. civ. 259/1999). Com'è noto, solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Declinando i predetti principi alla fattispecie deve dunque rilevarsi che, avendo parte attrice effettuato la notificazione dell'atto di citazione *ab origine* soltanto presso [redacted] anche in relazione al rapporto processuale instaurato con il responsabile del danno, la notificazione effettuata rileva ai soli fini della corretta instaurazione del contraddittorio (ex artt. 126 e 144 d.lgs. 209/2005) e non anche ai fini della formulazione di domanda di condanna nei confronti del responsabile, rispetto al quale, invece, deve essere rilevata l'inesistenza della notificazione della citazione avuto riguardo alla domanda aquiliana nei suoi confronti svolta. Trattandosi di notifica inesistente, la stessa non poteva essere validamente rinnovata se non, come espressamente autorizzato dal Giudice, al fine di consentire il rispetto dei termini a comparire, né la costituzione della parte può sanarla ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c., che prevede espressamente la sanatoria per raggiungimento dello scopo nei soli casi di nullità e non già come in specie di inesistenza della notifica.

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

Alla luce delle considerazioni che precedono le domande formulate nei confronti di [redacted] se non, come detto, ai fini del combinato disposto dell'art. 126 comma secondo e 144 comma terzo cod. ass. priv. devono, dunque, essere dichiarate inammissibili.

Ciò posto, nel merito il fatto risulta provato, nella sua materialità, alla stregua del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Tivoli (v. doc. 3 di parte attrice), dal quale emerge che il sinistro è avvenuto a seguito di collisione fra la vettura Opel Corsa, tg. [redacted] e la vettura Volkswagen Passat Sw, tg. [redacted] l'impatto tra le due vetture ha provocato il distacco della ruota e dell'ammortizzatore anteriore sinistro della Volkswagen che, in un unico blocco, sono stati proiettati in aria e sono andati a colpire [redacted] che stava sopraggiungendo a bordo del proprio motociclo, nelle circostanze di tempo e luogo meglio indicate in atti.

In forza del verbale della Polizia Stradale e sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte ([redacted]), non essendo presenti persone estranee in grado di testimoniare l'accaduto, il sinistro può essere ricostruito come segue.

Il giorno 13.6.2015, alle ore 12.15 circa, [redacted] era alla guida della propria autovettura Opel Corsa, tg. [redacted] e percorreva la strada SP 24/a in direzione Santa Lucia quando, arrivato all'incrocio con la strada SP 23/a Palombarese - fuori dal centro abitato -, non rispettava la segnaletica verticale di preavviso di stop e si immetteva nella strada Palombarese, imboccandola verso sinistra in direzione Santa Lucia, senza usare la massima prudenza e senza cedere la dovuta precedenza, né al motociclo BMW S1000 RR, tg. [redacted] condotto e di proprietà di [redacted] che proveniva dalla sua destra, né alla vettura Volkswagen Passat Sw, tg. [redacted] condotta da [redacted] e di proprietà di [redacted] che proveniva dalla sua sinistra ad una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada (sulla quale era presente segnaletica verticale di pericolo per intersezione stradale e attraversamento pedonale).

La Opel Corsa è andata così a collidere con la propria parte posteriore laterale sinistra contro la parte anteriore spigolare sinistra della Volkswagen Passat, che, a causa dell'urto, ha subito il distacco della ruota e dell'ammortizzatore, che in quel frangente hanno colpito l'arto superiore sinistro e ginocchio sinistro di [redacted] che proveniva, come detto, dal lato opposto a bordo del motociclo BMW.

Le parti coinvolte nell'urto hanno mosso reciproche contestazioni in ordine alla responsabilità del sinistro dedotto in giudizio ed alla violazione delle norme del codice della strada:

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

- da un lato e in particolare, parte convenuta [redacted] pur non contestando la responsabilità del proprio assicurato [redacted] nella causazione dell'occorso, ha osservato che la colpa dell'evento non può essere attribuita a quest'ultimo in via esclusiva, essendo anche [redacted] corresponsabile almeno al 30%, in quanto gli è stata contestata la violazione del superamento del limite di velocità;
- dall'altro lato, il convenuto [redacted] ha evidenziato che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere in via esclusiva a [redacted] conducente dell'autovettura Opel Corsa, rispetto al quale era presente segnaletica verticale di preavviso di stop 150 metri prima dall'intersezione stradale e della segnaletica orizzontale di linea continua, che non rispettava la segnaletica che impone l'arresto dell'autovettura e di conseguenza andava ad impattare violentemente contro la Volkswagen Passat, seguendo una traiettoria obliqua verso l'interno della corsia di percorrenza della Passat.

A fronte delle emergenze di cui al verbale di sinistro stradale come sopra riportate e delle contestazioni reciprocamente mosse tra le parti, è stata disposta ctu cinematica, le cui conclusioni – da intendersi qui integralmente richiamate -, devono essere integralmente condivise per congruità e logicità della motivazione, poiché basate su un completo esame della dinamica del sinistro e della interazione dei tre veicoli coinvolti, oltre che su un obiettivo e approfondito studio della documentazione prodotta.

Il c.t.u. nominato dott. [redacted] ha avuto modo di verificare:

- che "*tra il punto in cui la Opel avrebbe dovuto arrestarsi prima di immettersi e il punto in cui ha colliso con la Passat intercorre una distanza di quasi 20 mt. Alla velocità costante di 57 km/h la Opel ha percorso tale tragitto in poco più di 1.20 sec., intervallo dello stesso ordine di grandezza del tempo medio di reazione di un automobilista che percepisca un pericolo*";
- che *"ciò fornisce probabilmente una spiegazione alla totale assenza di evidenti manovre di emergenza da parte del conducente della Passat che, come visto, disponeva di uno spazio alla propria destra che non ha utilizzato (in emergenza anche uno sconfinamento sull'isola a raso sarebbe stato meglio di uno scontro che, solo per pochi attimi, non è stato di natura frontale)*";
- che, in altre parole, *"l'immissione della Opel non abbia permesso al conducente della Passat di attuare nemmeno un inizio di sterzata per tentare di evitare di collidere*";
- che, *"una velocità più moderata e consona al transito in un incrocio* (della vettura Passat) *avrebbe certamente facilitato una manovra evasiva*";

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

- che la Opel Corsa non ha rispettato la segnaletica di stop e ha percorso il tratto in immissione sulla S.P. 23a procedendo contromano (concordando quanto sostenuto dal c.t.p. di parte convenuta UCI),
- che "*non vi è dubbio che la causa scatenante sia stata l'omessa precedenza da parte del conducente della Opel Corsa che, non rispettando l'obbligo di stop e percorrendo il primo tratto contromano, creava un'improvvisa turbativa da cui è scaturita la collisione*";
- che "*l'ordine di grandezza delle velocità accertabili per i veicoli coinvolti erano rispettivamente di 81 km/h per la Volkswagen Passat, 57 km/h per la Opel Corsa e 52 km/h per il motociclo BMW*".

Tanto premesso, si osserva che:

- il conducente della vettura Opel non risulta aver mantenuto quella condotta diligente di guida prescritta dal codice della strada, in quanto [redacted] non si è arrestato allo stop (presente la segnaletica verticale) e non ha concesso la prescritta precedenza, impegnando la strada Palombarese a velocità non contenuta (circa 57 km/h) e percorrendo il primo tratto contromano, occupando pertanto la corsia da cui stava sopraggiungendo la Passat,
- anche [redacted] conducente della vettura Passat, non ha rispettato il limite di velocità prescritto per quel tratto di strada, in quanto si è approssimato all'intersezione ad una velocità stimata di circa 81 km/h, senza peraltro considerare la prescrizione della segnaletica verticale presente in loco, che avvertiva il pericolo per intersezione stradale e attraversamento pedonale.

A fronte di questo duplice ordine di rilievi, che in quanto supportati da adeguate valutazioni tecniche non possono che essere posti a fondamento della presente decisione, deve essere integralmente condivisa anche l'ulteriore conclusione del ctu, secondo cui, se [redacted] avesse tenuto una velocità commisurata alle caratteristiche della strada e pertanto marcatamente più contenuta, il conducente della vettura Passat avrebbe potuto effettuare una manovra d'emergenza, tale da evitare la collisione con la Opel condotta da [redacted] detta valutazione è avvalorata anche dal fatto che l'automobile Opel Corsa è stata urtata sulla sua parte posteriore sinistra, sì che deve ritenersi che, ove il sig. [redacted] avesse tenuto una velocità di crociera prudente, lo stesso ben avrebbe potuto sterzare verso la sua destra ed evitare l'impatto.

Al contrario si rileva che la velocità (stimata nella misura di circa 52 km/h) tenuta dal motociclo BMW, condotto dall'attore, può ritenersi per lo più adeguata anche rispetto all'intersezione presente in loco, considerato che la traiettoria da lui percorsa sulla SP24/a era rettilinea mentre la strada SP23/a che si

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

immetteva sulla sua sinistra terminava nell'intersezione ed era gravata da segnale di stop e di obbligo di concedere precedenza; era peraltro altresì presente anche un'isola spartitraffico, che si trovava alla sua sinistra rispetto il senso di marcia.

Tali evidenze convincono il Tribunale che la condotta di guida del convenuto [redacted] in occasione del sinistro sia stata sicuramente imprudente e colpevole, sì da potergli attribuire responsabilità concorsuale nel determinismo del sinistro, seppur in misura significativamente inferiore rispetto alla prevalente responsabilità del convenuto.

Deve pertanto ritenersi che entrambi i conducenti convenuti abbiano tenuto una condotta di guida imprudente e colpevole, anche se a [redacted] deve essere addebitata in via prevalente, in termini del 70%, la responsabilità del sinistro, mentre a [redacted] deve essere imputato un concorso di colpa nella misura del 30%.

Così ricostruita la responsabilità del sinistro si deve procedere all'accertamento dei danni risarcibili ed alla loro liquidazione.

A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata nel giudizio di istruzione preventiva, che, acquisita al presente procedimento e condivisa da tutte le odierne parti convenute, ivi inclusa [redacted] che, pur non avendo partecipato al procedimento, ha dichiarato sin dalla comparsa di risposta di aderire pienamente alle risultanze della stessa, viene posta a fondamento della presente decisione.

Tale relazione peritale – da intendersi qui integralmente richiamata – va, infatti, anch'essa totalmente condivisa per congruità e logicità, in quanto basata su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta; in particolare il c.t.u. ha riscontrato:

- che [redacted] a seguito dell'evento del 13.6.2015, ha riportato "*un politraumatismo con trauma distorsivo del rachide cervico-dorsale e lombo-sacrale con distrazione dei muscoli lunghi del collo e del tronco, trauma contusivo spalla sinistra, braccio e gomito di sinistra, amputazione V dito mano sinistra, trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro*";
- che l'attore "*è stato sottoposto ad iniziale intervento chirurgico di reimpianto del V dito mano sinistra il 13.6.15 ed a successivo intervento chirurgico di regolarizzazione il 17.6.15*";

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

- che "*dalle suddette lesioni derivò la necessità di ricovero ospedaliero, interventi chirurgici, ulteriori cure ambulatoriali e prestazioni specialistiche, nonché un periodo di malattia e convalescenza*", che hanno comportato 9 giorni di inabilità temporanea assoluta (con grado di sofferenza 5), 30 giorni di inabilità temporanea al 75% (con grado di sofferenza 5), 30 giorni di inabilità temporanea al 50% (con grado di sofferenza 4), 30 giorni di inabilità temporanea al 25% (con grado di sofferenza 3), una inabilità lavorativa di 112 giorni e una diminuzione della integrità psicofisica – danno biologico pari al 20% (con grado di sofferenza permanente 2-3);
- che, con riguardo alla capacità lavorativa specifica, la condizione clinica menomativa riscontrata in capo al militare [redacted] "*comporta una esenzione speciale da parte della competente CMO militare, per l'impossibilità di effettuare servizi armati e all'estero, che potrebbe, per il futuro, in astratto, essere rinnovata di anno in anno od invece condurre ad un giudizio di inidoneità con trasferimento ai ruoli civili dello Stato*".
- che le spese mediche sono state documentate e ritenute congrue nella misura di euro 3.602,00 e che sono allegate spese per perizia medico-legale e accertamenti psichiatrico-forensi per complessivi euro 6.335,00.

Quanto al danno psichico il ctu ha eseguito in maniera del tutto puntuale e condivisibile le proprie valutazioni, a cui si rinvia integralmente, escludendo l'insorgenza di un disturbo post traumatico da stress, in quanto in remissione, in favore di "*un disturbo dell'adattamento cronico lieve con ansia e umore depresso*", che ha espressamente tenuto in considerazione ai fini della determinazione del danno nei termini sopra menzionati.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).

Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice "*1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non*

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")".

Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021).

Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.

Al riguardo, si rammenta soltanto che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura e della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (anni 42) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro 70.881,00 in moneta attuale e di euro 7.573,50 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 99,00 per l'inabilità parziale, tenuto conto della sofferenza allegata dall'attore e stimata dal c.t.u.).

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

Con particolare riferimento alla "personalizzazione" del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "*il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni*" (Cass. 23778/2014).

Nel caso di specie, tenuto conto della grave entità del danno riscontrato dal c.t.u., nonché della sofferenza stimata da quest'ultimo, che deve presumersi motivo di patimento e di riflessi pratici non indifferenti nella vita quotidiana e nelle abitudini di vita del danneggiato, nonché rispetto alla presumibile sofferenza e vergogna nel mostrare ad altri la menomazione dovuta all'amputazione del V dito della mano sinistra derivante dal sinistro, sussistono motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno relativo ai postumi permanenti nella misura del 5%.

Nessuna altra somma deve essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale non essendo stata fornita la prova di peculiari patimenti derivanti dall'impossibilità o difficoltà di eseguire specifiche attività, anche di svago.

Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nella misura complessiva di euro 81.998,55.

Atteso il riconosciuto concorso di colpa dei conducenti convenuti [redacted] e [redacted] il suddetto importo di euro 81.998,55 deve peraltro ripartito tra i convenuti [redacted] e [redacted] nella misura del 70% (euro 57.398,85), quanto al convenuto [redacted] per il restante 30% (euro 24.599,56).

Ciò posto, dall'importo di euro 81.998,55 devono essere decurtate tutte le somme percepite dall'attore *ante causam*.

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0774af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

Sul punto occorre richiamare il principio di *compensatio lucri cum damno*, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso; invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: "*il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto*".

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite *ante causam* si applica il principio della *compensatio lucri cum damno* e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato.

Ne consegue che alla somma di euro 81.998,55 deve essere decurtata la somma di euro 54.248,60 (rivalutata in euro 55.713,30 alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei), versata all'attore dalla convenuta [redacted] a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale (v. doc. 1 di parte convenuta [redacted]

Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella misura complessiva di euro 26.285,25.

Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

Ciò posto, anche considerate le somme ricevute dall'assicurazione convenuta, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di euro 79.533,03 (pari alla somma di euro 81.998,55, devalutata alla data del sinistro) dal 13.06.2015 al 1.4.2016 (in cui l'attore ha ricevuto da [redacted] il versamento della somma di euro 39.510,00); sulla somma di euro 40.023,03 dal 1.4.2016 al 16 dicembre del 2016 (in cui l'attore ha ricevuto dalla [redacted] la somma, a titolo di danno non patrimoniale, di euro 14.654,40); sulla residua somma di euro 25.368,63 dal 16 dicembre del 2016 sino alla presente pronuncia.

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

In merito, invece, ai danni patrimoniali lamentati dall'attore si osserva quanto segue.

Non merita accoglimento la domanda relativa al danno patrimoniale da perdita di *chance* in ambito lavorativo, non essendo stata dimostrata, neppure in via presuntiva, la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e la ragionevole probabilità di non poter effettuare servizi armati e partecipare a missioni all'estero. [redacted] non ha, infatti, dimostrato di aver precedentemente svolto missioni all'estero, ovvero di averne fatto richiesta; peraltro, anche ove fosse dimostrata la partecipazione a missioni all'estero, difetterebbe in specie la prova della cd. frequenza delle missioni, anche ai fini della determinazione del relativo *quantum*. Il fatto che il c.t.u. abbia constatato l'incidenza del deficit funzionale alla mano sinistra in ordine alla possibilità di eseguire servizi armati e missioni all'estero non è circostanza di per sé sufficiente al riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita di *chance*.

Del pari non può trovare accoglimento nemmeno l'ulteriore richiesta dell'attore di risarcimento del danno materiale al proprio motociclo, né del danno da fermo tecnico stante l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a supporto.

Sulla scorta della documentazione prodotta, come da valutazione del c.t.u., che si condivide integralmente, devono invece riconoscersi in favore dell'attore le spese mediche limitatamente alla somma documentata e ritenuta congrua di euro 3.602,00 oltre a euro 6.335,00 relativi alla perizia medico-legale e agli accertamenti psichiatrico-forensi, in quanto esborsi causalmente connessi e derivanti dal sinistro.

Il danno patrimoniale va pertanto liquidato in complessivi euro 9.937,00. In forza del principio della *compensatio lucri cum damno* sopra esposto, anche da tale importo di euro 9.937,00 deve essere

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

decurtato quanto percepito da [redacted] *ante causam,* pari alla somma di euro 6.955,90 già corrisposta dalla convenuta [redacted] (in maniera satisfattiva per la sua parte di responsabilità) all'attore a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale da spese mediche (v. doc. 1 di parte convenuta [redacted]

Il danno patrimoniale va perciò liquidato in euro 2.981,10 e i convenuti [redacted] e [redacted] vanno pertanto condannati in solido tra loro a corrisponderli all'attore. Solo ai fini della ripartizione *pro quota* del debito solidale va precisato che, tenuto conto del concorso di colpa nei termini sopra delineati, la somma di euro 2.981,10 deve ritenersi a carico [redacted] e quella di euro 6.955,90 a carico di [redacted] e [redacted]

Alla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995). Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data delle singole fatture fino alla presente sentenza; sugli importi come determinati all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

Stante la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea nei confronti di [redacted] la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di [redacted] deve ritenersi integralmente assorbita.

In merito, infine, alla domanda riconvenzionale di rivalsa proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] si osserva quanto segue.

La Polizia Stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, ha constatato che la Opel Corsa, tg. [redacted] circolava senza la prescritta revisione aggiornata (non vi è peraltro la data dell'ultima revisione del veicolo immatricolato nel maggio 2011), di conseguenza ha elevato a [redacted] la contravvenzione ai sensi dell'art. 80 co. 14 c.d.s.

Tanto premesso, il contratto di assicurazione sottoscritto da [redacted] prevede espressamente, alla clausola 2.4, che la garanzia di Responsabilità Civile sia esclusa e non operi "*se il veicolo*

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

assicurato non può circolare con le norme relative alla revisione"; in tale caso la [redacted] può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato per le somme chiamata a corrispondere *ex lege* ai terzi danneggiati (v. docc. 4 e 6 di parte convenuta [redacted]

Tenuto conto che la verifica dell'assenza di revisione del veicolo del convenuto [redacted] da parte degli agenti intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro deve ritenersi fare piena prova sino a querela di falso di quanto attestato nella redazione del verbale di sinistro, la domanda di rivalsa di [redacted] in virtù di quanto previste nelle condizioni generali di polizza applicabili al contratto di assicurazione r.c.a. prodotte sub doc. n. 6 dalla convenuta, deve pertanto essere accolta e il convenuto [redacted] va condannato al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 61.204,50 (in quanto riconosciuta come correttamente versata per le summenzionate ragioni e già corrisposta dall'assicurazione a [redacted] in conseguenza del sinistro stradale *de quo*), oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti eseguiti da [redacted] al saldo.

Quanto alla domanda di condanna formulata da [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted] "*a tenere indenne e manlevare* [redacted] *di quanto la deducente dovesse versare in favore del sig.* [redacted] *in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza*", allo stato, tenuto conto di quanto già corrisposto *ante causam* da [redacted] s.p.a. e dall'assenza di versamenti da parte di [redacted] in questa sede può solamente essere statuito che, ove l'attore si rivolga ad [redacted] per il pagamento del residuo debito solidale, [redacted] potrà agire in regresso nei confronti dei convenuti [redacted] e [redacted] tenuto conto delle somme già corrisposte da [redacted] nella misura massima, a titolo di capitale, di euro 3.141,25.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed i convenuti [redacted] e [redacted] s.p.a vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute da parte attrice; [redacted] va condannato a rifondere le spese di lite sostenute da [redacted] s.p.a. e la parte attrice dovrà essere condannata a rifondere quelle sostenute da [redacted]

Le spese di lite tra tutte le restanti parti processuali devono essere integralmente compensate.

La liquidazione, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014, tiene conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione per tutti dei valori medi di riferimento,

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

ad eccezione di quelli di [redacted] tenuto conto della estrema semplicità dell'unica questione che ha riguardato la domanda svolta nei suoi riguardi.

Le spese della C.T.U. cinematica, come già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dei convenuti [redacted] s.p.a., [redacted] e [redacted], in ragione del principio di soccombenza, nella misura di un terzo ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara inammissibili le domande proposte *ex* art. 2054 comma terzo c.c. da [redacted] nei confronti di [redacted]
2) dichiara la responsabilità prevalente nella misura del 70% del convenuto [redacted] con la concorrente responsabilità pari al 30% a carico di [redacted] nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 13.6.2015;
3) condanna i convenuti [redacted] s.p.a., [redacted] e [redacted] Scarl - [redacted] -, in solido fra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore dell'attore [redacted] dei danni patrimoniali e non patrimoniali che si liquidano, già decurtata la somma di complessivi euro 61.204,50 corrisposta *ante causam* dall'assicurazione [redacted] rispettivamente in euro 2.981,10 ed in euro 26.285,25, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4) condanna [redacted] al pagamento nei confronti di [redacted] s.p.a. della somma di euro 61.204,50, oltre interessi come indicato in parte motiva;
5) condanna [redacted] a rifondere in favore della convenuta [redacted] le spese di lite, che si liquidano in complessivi in euro 3.972,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) condanna le parti convenute [redacted] s.p.a., [redacted] e [redacted] Scarl, in solido fra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore dell'attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 786,00 per le spese ed in euro 7.254,00 per compensi, oltre contributo

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a0744af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4

forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

7) condanna parte convenuta [redacted] a rifondere in favore di [redacted] s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in euro 7.795,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
8) compensa le spese di lite fra tutte le restanti parti processuali,
9) pone definitivamente a carico delle parti convenute [redacted] s.p.a., [redacted] e [redacted] le spese della c.t.u. cinematica nella misura di un terzo ciascuna, come liquidate in corso di causa.

Milano, 20.4.2021

Il Giudice
Lucia Francesca Iori

Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Elena Sesini

Firmato Da: IORI LUCIA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1026a074af92ad4b6e3ab8cc16dd05be
Firmato Da: CASTELLANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c5d2ac2e3f625185ebba3e29edecf4